

Bruxelles, 7 aprile 2017
(OR. en)

8056/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0011 (NLE)**

**SCH-EVAL 109
SIRIS 55
COMIX 260**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. prec.:	5258/17 + ADD 1; 5649/17
Oggetto:	Progetto di decisione del Consiglio sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia

1. L'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia, stabilisce che le disposizioni dell'acquis di Schengen non contemplate dall'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso atto si applicano in Croazia solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine, previa verifica, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili¹, che le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis in questione siano soddisfatte in tale paese, compresa l'applicazione effettiva di tutte le regole di Schengen conformemente alle norme comuni concordate e ai principi fondamentali.

2. La valutazione Schengen nel settore della protezione dei dati è stata effettuata in Croazia nel febbraio 2016. La Commissione ha adottato, tramite decisione di esecuzione della Commissione², una relazione di valutazione che conferma che la Croazia soddisfa le condizioni necessarie per l'applicazione dell'acquis di Schengen relativamente alla protezione dei dati.

¹ Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

² C(2016) 6870.

Il Consiglio ha successivamente adottato la conseguente decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazioni per colmare le carenze identificate nella valutazione della Croazia al fine del soddisfacimento delle condizioni necessarie all'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati³.

3. L'entrata in vigore della presente decisione consentirà il trasferimento dei dati reali SIS alla Croazia. L'utilizzazione concreta di questi dati dovrebbe permettere alla Commissione di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS in Croazia. Questa valutazione è prevista per l'inizio di settembre 2017.

4. Una volta effettuata la suddetta valutazione, il Consiglio può decidere in merito alla soppressione dei controlli alle frontiere interne con la Croazia. Fino alla data stabilita nella decisione per la soppressione dei controlli, è opportuno imporre alcune restrizioni nell'uso del SIS.

5. Il Gruppo per le questioni Schengen (Valutazione), compresi i partner del comitato misto, ossia Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein, ha convenuto sulla proposta di decisione del Consiglio nella riunione del 26 gennaio 2017.

6. Il Parlamento europeo è stato consultato e ha votato a favore del progetto di decisione in data 5 aprile 2017.

7. Si invita il Coreper ad approvare il progetto di decisione e a chiedere al Consiglio di adottarlo tra i punti "A".

³ 5725/17.